



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del Veneto  
Ai Coordinatori delle scuole paritarie del Veneto  
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della Direzione Generale dell'USR  
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

OGGETTO: Insegnamento della Religione Cattolica

Sono pervenute a questa Direzione Regionale alcune segnalazioni di comportamenti difforni dalla norma in relazione ai termini e alle modalità di esercizio della facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica.

In merito, si richiama la circolare MIUR prot. 22994 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2021" al punto 10, che recita:

*"La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati."*

In precedenza erano pervenute segnalazioni in relazione all'esclusione, in sede di scrutinio intermedio e finale in talune scuole secondarie di II grado, del docente di IRC dal concorrere alla determinazione del credito scolastico.

In vista dei prossimi adempimenti valutativi e degli esami di Stato, si evidenzia in merito che l'Ordinanza Ministeriale n. 205/2019 recante "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/19", all'art. 8, comma 8, ha precisato che: "I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica".



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Corre, infine, l'obbligo di richiamare le disposizioni inerenti l'organizzazione dell'insegnamento IRC di cui alla C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987, per le quali l'esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi, dovendosi preservare l'unità della classe di appartenenza di ciascun alunno.

I Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e i Coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti allo scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di insegnamento della Religione Cattolica.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Augusta CELADA**

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme connesse